



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 255 del 17/10/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DEL CANONE DOPO IL NONO ANNO E DEL POTENZIAMENTO DELLA R.D. (ENTRAMBI DAL 01/04/2017) E IMPEGNO ULTERIORE SPESA.

Il Redattore: Pluchino Giorgio

Premesso,

che in data 26 marzo 2008 è stato stipulato il contratto d'appalto n.°29788 di repertorio registrato a Ragusa l'11/04/2008 al n.°85 serie 1^ tra l'ATO RAGUSA AMBIENTE e l'impresa ecologica di Busso Sebastiano s.r.l per l'espletamento nel Comune di Ragusa del servizio di igiene ambientale per anni due.

- che a seguito di verbale di consegna del 26/03/2008 la ditta Busso ha iniziato il servizio in data 01.04.08 fino al 31/03/2010;

- che il suddetto appalto è stato successivamente prorogato in forza di proroghe tecniche concesse dall'ATO Ragusa Ambiente, da Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti emesse ai sensi dell'art.191 del D.lgs. 152/06, e , ipso iure, dall'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti n.°151 del 14/11/2011, dall'ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza rifiuti n.110 del 19/09/2012, dall'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n.°250 del 31/12/2012 e in ultimo dalla L.R. n.°3 del 9/01/2013 fino a quando le S.R.R. saranno operative e comunque fino al 30/09/2013; successivamente con atto della SRR del 30/09/2013 il contratto suddetto è stato prorogato fino al 07/10/2013, successivamente con Ordinanza contingibile e urgente il Sindaco lo ha prorogato fino al 28/10/2013; con atto n.°30242 di repertorio del 24/10/2013 l'ATO Ragusa ha ceduto il contratto con l'impresa ecologica Busso al Comune di Ragusa per cui con determinazione dirigenziale n.°1532 del 25/10/2013 è stata concessa una proroga tecnica, nelle more che si concludessero gli atti di affidamento del nuovo appalto, fino al 31/12/2013, successivamente con determinazione dirigenziale n.2205 del 31/12/2013 è stata deliberata una ulteriore proroga tecnica fino al 30/06/2014 e quindi con determinazione dirigenziale n.1221 del 04/07/2014 si è deliberata l'ultima proroga tecnica del servizio di igiene ambientale fino al 31/10/2014;

Con ordinanze contingibili e urgenti n.1023 del 30/10/2014, n.315 del 01/04/2015 e n.855 del 30/06/2015 il Sindaco ha prorogato il suddetto contratto fino al 30/09/2015 e successivamente sempre con Ordinanze contingibili e urgenti: n.1061 del 29/09/2015, n.1649 del 28/12/2015, 707 del 29/03/2016, 876 del 01/06/2016, 1213 del 28/09/2016, 1754 del 21/12/2016, 195 del 23/02/2017, 305 del 28/04/2017, 473 del 24/05/2017, 643 del 29/06/2017 e in ultimo 891 del 26/09/2017 il Sindaco ha prorogato il suddetto contratto fino al 31/10/2017, sempre ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.lgs.267/2000, nelle more che venisse

consegnato il nuovo servizio di igiene urbana della durata di anni sette, approvato dal C.C. con delibera n.85 del 17/12/2015 sulla base del Piano di intervento dell'ARO Ragusa approvato dal Dipartimento competente della Regione Sicilia con DDG n.1121 del 27/07/2015;

- che dopo il primo anno e successivamente ogni anno con apposita nota il Legale Rappresentante dell'impresa Busso ha chiesto, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/06 che il canone dell'appalto in oggetto venisse aggiornato a seguito del rinnovo contrattuale collettivo nazionale del lavoro FISE Assoambiente, sottoscritto in data 05/04/2008 e successivi per i lavoratori dell'igiene ambientale;
- che l'ATO Ragusa Ambiente ha autorizzato ogni anno questo comune, all'adeguamento del canone dopo il primo anno nella misura determinata dal dirigente competente;

Considerato,

- che con nota prot.100058 del 26/09/2017 l'impresa appaltatrice Busso ha chiesto ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/06, che l'appalto in oggetto venga ulteriormente aggiornato dopo il 9° anno di servizio a causa degli incrementi dei costi avvenuti tra il 01/05/2016 e il 31/03/2017 e cioè dopo l'ottavo adeguamento;
- che l'avvocatura comunale, con nota n.°600/80986 del 27/10/2008, ebbe ad esprimersi favorevolmente all'accoglimento della richiesta, almeno dopo il primo anno di espletamento del servizio e precisò, sulla base della giurisprudenza prevalente, "che l'art.115 del Codice dei Contratti detta un regime legale speciale della revisione prezzi, nei contratti pubblici di appalto dei servizi; pertanto in applicazione del principio "*lex specialis derogat generali*" la medesima disposizione deve giudicarsi prevalente su quella generale di diritto comune di cui all'art. 1664 C.C., che limita la revisione al caso di superamento dell'incremento dei prezzi del 10%;
- che con successivo parere n.°52266/414 Avv del 08/06/2010 l'avvocatura comunale, con il contratto in regime di proroga (come lo è attualmente), nella considerazione che era comunque vigente l'art.115 del codice dei contratti (D.lgs.163/06), ebbe ad esprimersi favorevolmente alla richiesta di proroga dal 3° anno di vigenza del servizio alla medesima impresa.
- che pertanto sulla base dei suddetti pareri si è ritenuto che anche dall'inizio del 9° anno di vigenza del contratto e quindi dal 01/04/2017, occorre l'adeguamento del canone dovuto, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/06, nella considerazione che l'art. 216 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 mantiene ancora in vigore il suddetto art.163/06, trattandosi di contratto in cui la procedura di scelta del contraente è stata pubblicata antecedentemente alla entrata in vigore del suddetto Decreto Lgs. 50/2016;
- che tale adeguamento deve essere determinato operando sulla base di una istruttoria condotta dallo scrivente, in qualità di responsabile dell'acquisizione del servizio, sulla base dei dati di cui all'art.7 comma 4 lettera c) e comma 5 del suddetto Decreto;
- che i costi standardizzati di cui all'art.7 del D.Lgs 163/06 relativi alla tipologia del servizio di che trattasi non risultano siano stati ancora determinati dalla Sezione Regionale dell'Osservatorio;
- che pertanto, dovendo comunque procedere alla determinazione dell'adeguamento del prezzo, considerato che il comma 5bis dell'art.7 del D.Lgs. 163/06 prevede che, comunque, nella determinazione dei costi standardizzati si deve tenere conto del costo del lavoro, così come determinato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e riportato nelle apposite tabelle pubblicate nella G.U.R.I., si è ritenuto, in assenza dei costi standardizzati, valutare l'entità dell'adeguamento prendendo a riferimento:

- Per quanto riguarda il costo del personale: l'incremento dello stesso viene determinato confrontando le retribuzioni base parametriche previste nel ccnl firmato il 05/06/2017 rispetto alle tabelle ministeriali di febbraio 2015 che sono state prese come riferimento nell'ultimo adeguamento;
- Per quanto riguarda il dirigente si è fatto riferimento all'ultimo C.C.N.L. della dirigenza dei servizi pubblici locali relativamente al minimo garantito al 31/12/2010 che non ha subito aggiornamenti;
- Per quanto riguarda i mezzi e le attrezzature, la variazione percentuale e rivalutazione monetaria degli indici dei prezzi al consumo, determinato dall'ISTAT, nel periodo Marzo 2016 – Marzo 2017, è pari al 1,4%;

- che Il risultato di tale calcolo è riportato nelle tabelle allegate dal quale si evince che l'incremento percentuale da applicare al canone mensile dovuto all'Impresa Ecologica di Busso Sebastiano s.r.l. è pari al 1,10%, per un aumento dello stesso di € 8.622,97 IVA compresa, pertanto il canone mensile che dal 01/04/2017 deve essere corrisposto alla Impresa Ecologica di Busso Sebastiano è di € 719.871,63 oltre IVA 10% per complessivi € 791.858,79 al netto degli incrementi per ampliamento della raccolta differenziata a circa 30.000 abitanti riconosciuti dal 01/05/2011

- che tale aumento del canone rimane a totale favore dell'impresa appaltatrice;

Accertato che per l'adeguamento del costo del servizio relativo all'ampliamento della raccolta differenziata a circa 30.000 abitanti riconosciuto dal 01/05/2011, dal calcolo effettuato è risultato un incremento del canone mensile per i mesi da Aprile 2017 a Giugno 2017 e da Ottobre 2017 a Marzo 2018 (qualora il contratto fosse ancora vigente) pari a € 495,51 (IVA 10% compresa) e per i mesi da Luglio 2017 a Settembre 2017 pari a € 1.185,60 (IVA compresa);

Accertato che il contratto con l'impresa Busso è stato ceduto a questo comune con atto n. 30242 di repertorio del 24/10/2013 e quindi spetta a questo Comune l'approvazione dell'adeguamento canone in quanto intervenuto successivamente alla cessione del contratto da parte dell'ATO Ragusa Ambiente;

Evidenziato che il canone mensile oggetto di aggiornamento è quello al 31/03/2016 dovuto all'impresa Busso per effetto dell'adeguamento contrattuale dopo l'ottavo anno autorizzato l'anno scorso dal dirigente e RUP del contratto;

Viste le disponibilità attuali del bilancio, è possibile impegnare le ulteriori seguenti somme da corrispondere alla Impresa Ecologica di Busso Sebastiano s.r.l. nell'anno 2017 fino al 31/10/2017 data di scadenza dell'ultima proroga per complessivi (€ 60.360,79 + € 5.538,84) pari a € 65.899,63 relativi all'adeguamento del canone per mesi 7 dal 01/04/2017 al 31/10/2017, data di scadenza dell'ultima Ordinanza Contingibile e urgente emessa dal Sindaco ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.lgs.267/2000;

pertanto, ritiene necessario procedere all'adozione di apposito atto per approvare l'adeguamento del canone dovuto alla impresa Busso dopo il 9° anno e quello relativo al potenziamento della R.D., impegnando la ulteriore somma da rimborsare alla Ditta Busso a titolo di adeguamento del canone mensile ai sensi dell'art.115 della legge 163/06 dal 01/04/2017 alla data di conclusione del servizio;

Vista la delibera di C.C. n.32 del 06/07/2017 di approvazione del D.U.P. 2017/2019 e bilancio di previsione 2017-19;

Vista la delibera di G.M. n.315 del 12/07/2017 di approvazione del PEG 2017-2019;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n.19 del 24/03/2017;

Accertato che il presente provvedimento è coerente con la programmazione nel DUP e nel PEG sopra richiamati;

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1. Riconoscere dal 01/04/2017 un aumento mensile, a titolo di adeguamento contrattuale, dei prezzi ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/06, pari a € 8.622,97 IVA compresa, per cui il canone mensile del servizio di igiene urbana da corrispondere alla impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l., dalla suddetta data deve essere aumentato a € 719.871,63 oltre IVA 10% per complessivi € 791.858,79 fino alla cessazione del servizio (31/10/2017 data di scadenza dell'ultima ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.lgs. 267/2000); con un aumento complessivo IVA compresa dal 01/04/2017 al 31/10/2017 pari a € 60.360,79;
2. Incrementare il canone mensile relativo al potenziamento della raccolta differenziata porta a porta per i mesi da Aprile 2017 a Giugno 2017 e da Ottobre 2017 a Marzo 2017 (qualora il contratto fosse ancora vigente) per un importo pari a € 495,51(IVA 10% compresa) e per i mesi da Luglio 2017 a Settembre 2017 per un importo pari a € 1.185,60 (IVA compresa); pertanto il canone mensile da corrispondere all'impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. è pari a € 44.622,51 IVA compresa per i mesi da Aprile a Giugno 2017 e da Ottobre 2017 a Dicembre 2017 (data di scadenza dell'ultima ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco ai sensi dell'art.50 comma 5 del d.lgs.267/2000) mentre per i mesi da Luglio 2017 a Settembre 2017 il canone mensile è pari a 106.766,82 IVA compresa.
3. Approvare l'ulteriore spesa complessiva di € 65.899,63 IVA compresa (€ 60.360,79 + € 5.538,84), da corrispondere alla Impresa Ecologica di Busso Sebastiano s.r.l., per riconoscere l'adeguamento contrattuale dei prezzi così come meglio esplicitati ai punti 1. e 2. della presente, IVA compresa e per il periodo che va dal 01/04/2017 fino al 31/10/2017 data di cessazione dell'ultima ordinanza contingibile e urgente di proroga emessa dal Sindaco ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.lgs. 267/2000;
4. Prelevare la spesa complessiva di € 65.899,63, IVA compresa dal cap. 1784 Missione 09, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° Livello 02, 4° Livello 15, 5° Livello 004 imp _____/17 con scadenza 2017 e relativa al Bil.2017;
5. Di dare atto che lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.lgs.267/2000;
6. Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il presente provvedimento nel link "Amministrazione trasparente" sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti dirigenti del sito istituzionale di questo Comune".

Parti integranti

- conteggio economico adeguamento canone mensile dal 9° anno;

- *conteggio economico adeguamento potenziamento R.D.;*
- *Calcolo della variazione ISTAT*
- *copia nota n.°100058 del 26/09/2017 della impresa Busso;*

Ragusa, 24/10/2017

Dirigente
GIULIANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale